

VADEMECUM RC PROFESSIONALE
ad uso degli Assicurati
POLIZZA N. IFL0006723 AIG EUROPE LIMITED
Validità dal 14.08.2013 al 14.08.2014



CONAF

**Consiglio dell'Ordine Nazionale
dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali**

**Professione Dottore Agronomo e
Dottore Forestale**

**Ordine Nazionale dei
Dottori Agronomi e dei Dottori
Forestali**

Vademecum per l'Assicurato

VADEMECUM RC PROFESSIONALE
ad uso degli Assicurati
POLIZZA N. IFL0006723 AIG EUROPE LIMITED
Validità dal 14.08.2013 al 14.08.2014



DEFINIZIONI

Assicurati:

- a) tutti i gli iscritti all'Albo dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali iscritti all'Ordine e dal momento di tale iscrizione;
- b) gli iscritti all'Albo dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali che cesseranno l'attività in corso di vigenza della polizza, con ultrattività decennale a decorrere dalla data di cessazione dell'attività;
- c) qualsiasi Dipendente;
- d) le persone delle quali gli iscritti all'Albo dei Dottori Agronomi e il Dottori Forestali devono rispondere;

- **Assicurazione:** la presente Polizza.
- **Attività Assicurata:** L'attività professionale degli iscritti all'albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali ai sensi della Legge 7 gennaio 1976, n. 3 come modificata e integrata dalla legge 10 febbraio 1992 n. 152, dal D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328 e da successive eventuali modifiche e/o integrazioni, descritta a titolo esemplificativo e non esaustivo nell'allegato (a) alla presente polizza;
- **Broker:** AON S.p.A.
- **Franchigia:** parte dell'importo liquidabile, espressa in cifra fissa, che resta a carico dell'Assicurato.
- **Scoperto:** parte dell'importo liquidabile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.
- **Contraente:** il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
- **Periodo di Assicurazione:** il periodo per il quale è stato pagato il premio.
- **Persone delle quali l'iscritto all'Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali deve rispondere:** tutti i soggetti delle cui azioni od omissioni l'Assicurato sia civilmente responsabile ai sensi di Legge, inclusi i praticanti, i collaboratori anche occasionali, le società di servizi, i dipendenti, gli apprendisti, i coadiutori, i delegati e i depositari.
- **Sinistro:** la prima richiesta scritta di risarcimento presentata dal danneggiato all'Assicurato in relazione all'attività garantita con la presente Polizza.
- **Società:** la/e impresa/e assicuratrice/i.

VADEMECUM RC PROFESSIONALE
ad uso degli Assicurati
POLIZZA N. IFL0006723 AIG EUROPE LIMITED
Validità dal 14.08.2013 al 14.08.2014

- **Valori:** denaro; assegni di ogni tipo; libretti di deposito; carte di credito, titoli e certificati (anche al portatore) rappresentativi di denaro, merci e titoli; marche e valori bollati; azioni, obbligazioni e valori mobiliari in genere (anche al portatore).



ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE

Art. 1. - Il rischio assicurato.

L'Assicurazione è prestata, ai sensi dell'art. 5 del DPR 07 Agosto 2012 e s.m.i., per la copertura della responsabilità civile professionale e quindi per il risarcimento dei danni causati dagli iscritti all'Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali nell'esercizio dell'Attività Assicurata.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che egli sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzi, compresi i clienti, per danni involontariamente causati da negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l'ipotesi di colpa grave e dei quali egli sia civilmente responsabile ai sensi di legge nell'esercizio dell'Attività Assicurata.

Sono compresi i danni cagionati in relazione alle attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente. L'Assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere, con un sotto-limite di Euro 250.000.

Art. 2 – Precisazione ed estensioni della copertura assicurativa

Nei termini e alle condizioni tutte di questo contratto, ivi comprese le esclusioni stabilite all'articolo 3, e fermi sia il limite di indennizzo che la franchigia gli Assicuratori rispondono anche nei seguenti casi:

Responsabilità solidale - L'assicurazione delimitata in questa polizza vale anche

- a) per i danni di cui più soggetti Assicurati debbano rispondere solidalmente tra loro;
- b) per i danni di cui ogni Assicurato debba rispondere solidalmente con altri soggetti; in questo caso, l'Impresa assicuratrice risponde di quanto dovuto dall'Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti dei terzi corresponsabili.

Tutela dei dati personali - L'assicurazione delimitata in questa polizza è estesa ai Reclami che dovessero essere fatti per la prima volta contro l'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione a seguito di involontaria violazione dei dati personali ai sensi delle norme a tutela della privacy che siano in vigore al momento della stipulazione del presente contratto.

Diffamazione e danni all'immagine - L'assicurazione delimitata in questa polizza è estesa ai Reclami che dovessero essere fatti per la prima volta contro l'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione per diffamazione, lesione della reputazione imprenditoriale o danni all'immagine di terzi, a seguito di un fatto commesso, nell'ambito e nello svolgimento dell'attività professionale esercitata, da taluna delle persone del cui operato l'Assicurato sia legalmente tenuto a rispondere, ivi comprese le persone che, al momento del fatto, erano suoi dipendenti salvi i diritti di rivalsa ai sensi dell'articolo 13

Inquinamento accidentale - L'assicurazione delimitata in questa polizza comprende i danni sofferti da terzi da inquinamento dell'ambiente derivante dall'attività professionale esercitata, purché causato unicamente da fatto improvviso, subitaneo e accidentale che si verifichi durante il Periodo di Assicurazione. L'espressione "danni da inquinamento dell'ambiente" sta a significare quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria, del suolo, del sottosuolo, congiuntamente o disgiuntamente, ad opera di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite da installazioni o complessi di installazioni. Suddetta garanzia viene rilasciata con un sottolimito di Euro 250.000.

VADEMECUM RC PROFESSIONALE
ad uso degli Assicurati
POLIZZA N. IFL0006723 AIG EUROPE LIMITED
Validità dal 14.08.2013 al 14.08.2014

Violazione di Copyright - L'assicurazione delimitata in questa polizza comprende i Reclami fatti contro l'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione a causa di:

- a) violazione di copyright contenuta in elaborati stampati o fatti stampare dall'Assicurato;
- b) violazione di diritti di brevetto, marchi di fabbrica o diritti di progetto.

Danni da interruzione e sospensione di attività di Terzi - La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per tutti i danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per interruzioni o sospensioni (totali o parziali) mancato o ritardato inizio di attività in genere esercitate da Terzi derivanti dallo svolgimento dell'Attività Assicurata.

Decreto Legislativo 81/2008 - L'assicurazione è operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore) sicurezza e salute dei lavoratori ai luoghi di lavoro; sono pertanto incluse in garanzia le attività svolte dall'Assicurato nella sua qualità di:

- 1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione" ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008 e successive modifiche e integrazioni;
- 2) "Committente", "Responsabile dei Lavori", "Coordinatore per la progettazione" e/o "Coordinatore per l'esecuzione dei lavori" ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008

Le garanzie di cui ai punti 1 e 2 che precedono sono prestate con una franchigia di Euro 4.500,00 per ogni e ciascun Sinistro a carico dell'Assicurato

Art. 3. - I rischi esclusi

I) I rischi esclusi

La presente Polizza non copre:

- a) i danni causati da dolo dell'Assicurato;
- b) i danni causati dall'Assicurato nel periodo in cui si sia trovato sospeso, inabilitato o temporaneamente interdetto, in base alla normativa in materia;
- c) i danni causati al coniuge, agli ascendenti ai discendenti, ai parenti conviventi dell'Assicurato;
- d) eventuali danni fisici e/o materiali a persone, cose ed animali limitatamente a quelli occorsi od originatisi nei locali ove l'Assicurato svolge la sua attività;
- e) i danni, le perdite, i costi, e le spese di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da, o conseguenti ai seguenti eventi (indipendentemente da qualsiasi altra causa o atto che interagisca contestualmente o in qualsiasi altra sequenza al sinistro):
 1. Guerra, ostilità o operazioni belliche (sia che la guerra sia dichiarata che non sia dichiarata); invasione; atti di un nemico di nazionalità diversa da quella dell'Assicurato o atti di un nemico di nazionalità diversa dal Paese in cui, o su cui gli atti vengono compiuti; guerra civile; rivolta; ribellione (sommossa); insurrezione; rivoluzione; caduta del governo legalmente costituito; tumulti civili che assumono proporzioni di insurrezione; potere militare; usurpazione di potere;
 2. Qualsiasi atto di terrorismo.
 3. Qualsiasi richiesta che tragga origine, sia basata o sia attribuibile a richieste di risarcimento presentate da cittadini, enti, governi di paesi soggetti ad embargo o analoghe sanzioni previste dagli organismi internazionali o che sia avanzata in uno di questi paesi;

VADEMECUM RC PROFESSIONALE
ad uso degli Assicurati
POLIZZA N. IFL0006723 AIG EUROPE LIMITED
Validità dal 14.08.2013 al 14.08.2014



Ai fini della presente esclusione, viene considerato atto di terrorismo qualsiasi atto che comprenda ma che non sia limitato all'uso e/o minaccia della forza e della violenza da parte di qualsiasi persona o gruppo(i) di persone, sia che agiscano individualmente sia che agiscano per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione o governo e qualsiasi fatto commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o per simili scopi ivi compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o incutere timore nella popolazione o in qualsiasi settore di questa.

La presente esclusione si estende inoltre alla perdita, al danno, al costo o alle spese di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da o conseguenti a qualsiasi azione intrapresa per il controllo, la prevenzione o la repressione di ogni fatto di guerra o terrorismo o relativo a questi.

Art. 4. – Estensione Territoriale

L'assicurazione è valida per i Reclami fatti valere in qualunque Paese del mondo, con esclusione degli Stati Uniti d'America e dei territori sotto la giurisdizione degli stessi, e del Canada.

Art. 5 - Massimale di Polizza

Il massimale garantito varierà in funzione della Fascia di Rischio identificata secondo quanto riportato in tabella. Il fatturato è da intendersi al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori.

I massimali garantiti sono in linea con la previsione del "*Regolamento di attuazione dell'obbligo assicurativo ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137, recanti riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*" (di seguito più brevemente "Regolamento Conaf") e sono quindi ritenuti sufficienti all'adempimento dell'obbligo.

Art. 6. - Franchigia

La garanzia è prestata con una Franchigia di Euro 450,00 per ogni Sinistro a carico dell'Assicurato, salvo diverse franchigie o scoperti previste nell'ambito di estensioni particolari.

Art. 7. - Spese di lite

Sono a carico della Società le spese sostenute dall'Assicurato per resistere all'azione del danneggiato, con i limiti previsti dall'art. 1917 C.C..

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze.

La Società ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tale obbligo.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato, in proporzione dei rispettivi interessi.

La Società non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 8. - Altre assicurazioni

Qualora l'Assicurato al momento della prima richiesta scritta di risarcimento sia coperto individualmente con una polizza personale di assicurazione della responsabilità professionale e finché quest'ultima sia operante, la

VADEMECUM RC PROFESSIONALE
ad uso degli Assicurati
POLIZZA N. IFL0006723 AIG EUROPE LIMITED
Validità dal 14.08.2013 al 14.08.2014

garanzia oggetto della presente Polizza opererà a primo rischio per le garanzie non previste dalla polizza individuale e a secondo rischio, vale a dire con una franchigia assoluta pari al massimale della polizza individuale, per le garanzie previste da quest'ultima.



Art. 9. - Delimitazioni temporali – Inizio e cessazione della garanzia

- a) La garanzia è valida per le richieste di risarcimento presentate per iscritto per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia della garanzia stessa qualunque sia l'epoca del fatto, azione od omissione che abbia dato origine alla richiesta di risarcimento.
- b) In caso di cessazione per qualsiasi causa dell'attività dell'iscritto all'Albo in corso di vigenza della presente Polizza saranno indennizzabili, alle condizioni di cui alla presente Polizza, le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato o ai suoi eredi entro 10 (dieci) anni dalla cessazione dell'attività. L'ultrattività decennale di cui sopra è garantita a condizione che, trascorsi i primi cinque anni dalla cessazione dell'attività, essa venga espressamente richiesta dall'assicurato o dai suoi eredi.

Art. 10 - Denuncia del sinistro e delle circostanze

L'Assicurato deve comunicare, per iscritto al Broker ogni richiesta di risarcimento effettuata nei suoi confronti entro 15 giorni dal momento nel quale ne è venuto a conoscenza.

Detta comunicazione deve contenere:

- la descrizione del fatto e, per quanto conosciute, delle conseguenze;
- la copia della richiesta di risarcimento e dei documenti ad essa allegati;
- il nome e il domicilio del richiedente e, se conosciuti, quelli degli altri danneggiati.

L'Assicurato deve inoltre trasmettere nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

L'Assicurato deve infine, a richiesta della Società, trasmettere ogni altra informazione e prestare la propria collaborazione per la gestione del Sinistro.

Ogni denuncia di Sinistro dovrà essere inviata esclusivamente al broker o alla Società. Qualsiasi denuncia inoltrata al broker si intende come inoltrata alla Società.

Nel caso in cui, durante il periodo di validità dell'Assicurazione o l'ultrattività, un Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una Richiesta di risarcimento, potrà darne comunicazione scritta all'Assicuratore. Tale comunicazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno le seguenti informazioni:

- (a) il contestato, supposto o potenziale fatto o circostanza;
 - (b) il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale fatto o circostanza;
 - (c) i motivi per cui si prevede che venga presentata una Richiesta di risarcimento; e
 - (d) l'identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti.
- Le eventuali Richieste di risarcimento comunicate e riconducibili a tali circostanze saranno considerate trasmesse alla data di tale comunicazione.

Art. 11 - Sinistri in serie

In caso di Sinistri in serie, ossia risalenti tutti a una stessa causa originatrice di Danni a più persone, la data in cui ha luogo il primo Sinistro regolarmente denunciato agli Assicuratori sarà considerata come data di tutti i successivi Sinistri, seppur notificati all'Assicurato in epoche diverse e successive e anche dopo la data di

VADEMECUM RC PROFESSIONALE
ad uso degli Assicurati
POLIZZA N. IFL0006723 AIG EUROPE LIMITED
Validità dal 14.08.2013 al 14.08.2014

cessazione di questa Assicurazione. Resta fermo quanto disposto dall'art. 8 che precede in quanto applicabile.



Art. 12. - Diritti e obblighi delle parti in caso di danno

Gestione del Sinistro

La Società può assumere in ogni momento la gestione della vertenza a nome dell'Assicurato sia in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, ed è obbligata a farlo se l'Assicurato lo richiede.

L'Assicurato non deve ammettere la propria responsabilità, né raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo consenso scritto della Società.

Parimenti, senza il previo consenso dell'Assicurato, la Società non può pagare risarcimenti ai reclamanti. Nell'eventualità in cui l'Assicurato opponesse un rifiuto ad una transazione raccomandata per iscritto dalla Società, preferendo resistere alle richieste del reclamante o proseguire l'eventuale azione legale in corso, la Società non sarà obbligata a liquidare una somma maggiore rispetto a quella per la quale riteneva di transigere, oltre alle spese legali e di giudizio sostenute con il consenso della stessa fino alla data in cui l'Assicurato ha opposto il rifiuto.

Tentativo di Mediazione

Nel caso in cui l'Assicurato venga convocato per il tentativo di mediazione, la sua partecipazione a detta procedura dovrà essere autorizzata per iscritto dalla Società la quale, a seguito di detta autorizzazione, ne sosterrà i costi. L'eventuale nomina di un legale da parte dell'Assicurato in tale procedura dovrà parimenti essere oggetto di specifica autorizzazione scritta da parte della Società.

Nomina del legale difensore ed altre facoltà.

L'Assicurato ha sempre facoltà di proporre alla Società un legale di propria fiducia la cui nomina è subordinata al benessere della Società. Eventuali spese legali non autorizzate dalla Società saranno a carico dell'Assicurato.

Rappresentanza processuale passiva

Nell'ipotesi di coassicurazione, la rappresentanza processuale passiva verrà conferita dalle società coassicuratrici alla Società Delegataria. Pertanto ogni domanda giudiziale relativa a quanto stabilito nella presente Polizza dovrà essere proposta contro la Delegataria.

Gestione della fase giudiziale

Nell'ipotesi di Coassicurazione la Società Delegataria sarà incaricata dalle Società Coassicuratrici della gestione della fase giudiziale relativa ai Sinistri denunciati nell'ambito della presente Polizza con conseguente rappresentanza processuale di tutte le Società Coassicuratrici nei relativi giudizi. Si precisa quindi che, in caso di chiamata in causa da parte di un Assicurato o di un autonomo intervento in giudizio degli Assicuratori, la Società Delegataria comparirà e/o interverrà in giudizio anche in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici e in nome e per conto di queste ultime riceverà le notifiche degli atti giudiziari.


Art. 13. - Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia alla rivalsa verso i coadiutori, delegati e depositari degli Assicurati, verso gli altri Assicurati con la presente polizza, nonché verso le persone del cui operato gli Assicurati debbano rispondere; tra queste ultime è fatta peraltro eccezione per professionisti iscritti nei relativi albi, società di servizi e organizzazioni commerciali e/o di servizi.

Tuttavia la rinuncia alla rivalsa non opera nei confronti delle persone del cui operato il Dottore Agronomo o il Dottore Forestale debba rispondere, nel caso in cui gli eventi siano imputabili a dolo di tali persone.

VADEMECUM RC PROFESSIONALE
ad uso degli Assicurati
POLIZZA N. IFL0006723 AIG EUROPE LIMITED
Validità dal 14.08.2013 al 14.08.2014

CONDIZIONI AGGIUNTIVE



Art. 15. – Certificati emessi ai sensi del d.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni (c.d. Certificato Merloni)

A. Definizione di «Certificato Merloni»

Il documento assicurativo stilato in base allo “Schema Tipo 2.2” a norma degli articoli 90 e 111 del Decreto Legislativo N° 163 del 12 aprile 2006, del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, ed eventuali successive modifiche o integrazioni o sostituzioni degli stessi, a riprova della prescritta copertura assicurativa.

Ove sia il caso, il certificato deve rispettare anche le norme locali che disciplinano la suddetta copertura assicurativa.

B. Richiesta ed emissione dei certificati

Nel corso del Periodo di Assicurazione il Contraente può di volta in volta richiedere che gli venga rilasciato il «Certificato Merloni» relativo al progetto posto a base di gara o al progetto esecutivo, che il Contraente identifica compilando e firmando l'apposito modulo fornito dalla Società. La Società ha facoltà di respingere la richiesta se questa perviene dopo la data d'inizio dei lavori.

Ricevuta una regolare richiesta, verso pagamento del relativo premio in soluzione unica anticipata, la Società emetterà l'apposito certificato per un Massimale non superiore all'importo massimo sopra indicato e per un periodo non maggiore di 48 mesi. Il certificato, alle condizioni e con la franchigia nello stesso stabilite, avrà validità fino alla scadenza ivi fissata anche nel caso in cui il presente contratto venisse nel frattempo a cessare per qualunque motivo.

Il Massimale stabilito in ciascun «Certificato Merloni» non costituisce un sottolimito di indennizzo ai sensi dell'articolo 7 delle Condizioni Generali; esso è un limite di indennizzo a sé stante e non è inteso a ridurre il Massimale di polizza.

C. Premio, premio minimo e decadenza del certificato

Il premio relativo a ogni «Certificato Merloni» non può in nessun caso essere inferiore all'importo minimo sotto indicato qualunque sia la durata o il Massimale della rispettiva prestazione assicurativa.

E' inteso e convenuto che qualora, per cause non imputabili all'Assicurato, l'inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa del relativo certificato perde automaticamente ogni efficacia e, a richiesta del Contraente, il rispettivo premio, al netto delle imposte, viene rimborsato con la trattenuta dei costi amministrativi pari al 10% del premio stesso ma per un importo non superiore a Euro 350,- (trecentocinquanta).

VADEMECUM RC PROFESSIONALE
ad uso degli Assicurati
POLIZZA N. IFL0006723 AIG EUROPE LIMITED
Validità dal 14.08.2013 al 14.08.2014



CERTIFICATI MERLONI

VALORE OPERA FINO A 20.000.000,00

DURATA LAVORI FINO A 60 MESI

SINGOLI PROGETTI TASSATI SULLA PARCELLA

Tassi

durata lavori: da 0 a 12 mesi: 0,66% sulla parcella

durata lavori: da 12 a 24 mesi: 0,83% sulla parcella

durata lavori: da 24 a 36 mesi: 1,09% sulla parcella

durata lavori: da 36 a 48 mesi: 1,28% sulla parcella

durata lavori: da 48 a 60 mesi 1,40 sulla parcella

premio minimo indipendentemente da valore opera e durata lavori € 144,00

CERTIFICATI VERIFICATORI

VALORE OPERA FINO A 20.000.000,00

DURATA LAVORI FINO A 60 MESI

SINGOLI PROGETTI TASSATI SULLA PARCELLA

premio minimo indipendentemente da valore opera e durata lavori € 177,00

Tassi

durata lavori: da 0 a 12 mesi: 0,34% sulla parcella

durata lavori: da 12 a 24 mesi: 0,42% sulla parcella

durata lavori: da 24 a 36 mesi: 0,55% sulla parcella

durata lavori: da 36 a 48 mesi: 0,63% sulla parcella

durata lavori: da 48 a 60 mesi 0,80% sulla parcella

Riferimenti Utili **AON**
Professional Services Team

- **Professional Services Team**

Gestione CONAF

Filiale di Roma

Aon S.p.A. - Via Cristoforo Colombo n. 149 – 00147 Roma

Tel 06/77.276.342 - 06/77.276.223 r.a.

Fax 06.77276255

- **Team Gestione Sinistri Professioni**

Filiale di Roma

Aon S.p.A. - Via Cristoforo Colombo n. 149 – 00147 Roma

tel. 06/77276266

tel. 06/77276323

fax 06/77276225

**Le denunce di sinistro potranno essere inviate ai recapiti
sopra indicati utilizzando l'apposito modulo.**